Condizioni generali di acquisto di Trench

1. Ambito di applicazione

1.1. Le presenti Condizioni generali di acquisto ("**Condizioni**") si applicano a tutti i singoli acquisti di materiali, documenti o altri prodotti ("**Merce**") tra il fornitore ("**Fornitore**") e le società affiliate di Trench Group GmbH.

1.2. Le presenti Condizioni saranno parte integrante di tutti i singoli contratti di acquisto tra Trench e il Fornitore, a meno che non sia stato concordato diversamente in un contratto di acquisto generale tra Trench e il Fornitore. Altri termini e condizioni generali o disposizioni contenute in altri documenti (specifiche, schede tecniche, documentazione tecnica, conferma d'ordine, documenti di spedizione, ecc.) del Fornitore non saranno applicabili nella misura in cui non conformi alle Condizioni, anche se non rifiutati esplicitamente in ogni singolo caso e/o altrimenti se Trench accetta la consegna ed effettua i pagamenti.

2. Ordine e Conferma d'ordine

2.1. Tutti i contratti di fornitura (ordini di acquisto e conferme) devono essere redatti per iscritto.

2.2. Trench potrà annullare l'ordine qualora il Fornitore non abbia confermato per iscritto l'accettazione dell'ordine (conferma) entro 14 giorni di calendario dal ricevimento.

2.3. Eventuali modifiche, emendamenti o integrazioni all'ordine diventeranno parte del contratto solo se accettate per iscritto da Trench.

2.4. Trench potrà modificare o sospendere un ordine di acquisto o una parte di esso in qualsiasi momento prima della data di consegna, senza alcun addebito o penale. Trench potrà, inoltre, annullare un ordine di acquisto o parte di esso in qualsiasi momento, prima della data di consegna. In caso di annullamento da parte di Trench non dovuto a un'inadempienza del Fornitore, quest'ultimo si adopererà in buona fede e con ragionevole impegno per vendere la Merce, i materiali in lavorazione e le materie prime a terzi, riducendo in tal modo i costi di Trench in relazione ad essi. Nel caso di prodotti specifici di Trench che non possono essere forniti a terzi, Trench e il Fornitore si accorderanno reciprocamente in buona fede su qualsiasi rimborso necessario.

3. Consegna e data di consegna, trasferimento del titolo

3.1. La consegna sarà effettuata DDP (secondo gli Incoterms in vigore al momento dell'ordine di acquisto) e alla destinazione indicata nell'ordine di acquisto, salvo diversamente concordato. Non sono consentite consegne parziali e consegne anticipate se non espressamente concordate per iscritto da Trench. Devono essere utilizzati i mezzi di trasporto previsti. Il Fornitore garantisce un imballaggio professionale e impeccabile ed è responsabile di tutti i danni derivanti da un imballaggio inadeguato o non idoneo.

3.2. Ogni consegna dovrà includere una bolla di accompagnamento o una bolla di consegna con i dettagli del contenuto e il numero d'ordine completo.

3.3. Per le consegne che comportano installazione, messa in funzione o servizi, il trasferimento del rischio avviene al momento dell'accettazione da parte di Trench. Per le consegne che non comportano l'installazione o la messa in funzione, il trasferimento del rischio avverrà al momento del ricevimento da parte di Trench secondo gli Incoterms applicabili. Nella misura in cui il Fornitore è tenuto a fornire prove sui materiali, registri di prova o documenti di controllo della qualità o qualsiasi altra documentazione, questi saranno parte dei requisiti di completezza della fornitura.

3.4. Il tempo di consegna è fondamentale. Il Fornitore comunicherà immediatamente per iscritto a Trench l'impossibilità di consegnare la Merce nelle quantità e/o nelle date e nei tempi di consegna specificati nell'ordine di acquisto. Su richiesta di Trench, il Fornitore consegnerà la Merce in questione con un

metodo di trasporto più rapido di quello originariamente specificato, a spese esclusive del Fornitore. Il trasferimento della proprietà avverrà alla consegna a Trench.

3.5. Se la Merce viene consegnata oltre il termine concordato, il Fornitore sarà considerato inadempiente, senza alcun sollecito. Trench ha il diritto di addebitare una penale, senza che ciò limiti o pregiudichi i suoi altri diritti o rimedi disponibili in base alle presenti Condizioni o alla legge, in relazione a ciascun giorno lavorativo di ritardo iniziato, pari allo 0,3% del valore della consegna ritardata, fino a un massimo del 10% del valore totale dell'ordine di acquisto. In caso di ritardo, Trench ha il diritto di recedere dall'ordine di acquisto con effetto immediato senza fissare un periodo di tolleranza. L'accettazione di consegne tardive senza riserve non sarà considerata come una rinuncia a qualsiasi rivendicazione a cui Trench ha diritto a causa della consegna tardiva.

3.6. Il Fornitore garantirà un'ispezione approfondita della Merce in uscita e una consegna priva di difetti. L'ispezione della Merce in entrata riguarda solo i difetti esteriormente visibili e/o le deviazioni nel tipo o nella quantità della Merce. Trench darà comunicazione di tali difetti non appena ciò sia commercialmente ragionevole. La notifica di eventuali altri difetti sarà dato non appena questi saranno determinati nel corso dell'ordinaria amministrazione. Il Fornitore rinuncia a qualsiasi obiezione di notifica tardiva.

4. Pagamento, fatture

4.1. Se non diversamente concordato, i pagamenti saranno dovuti ed esigibili entro e non oltre 60 giorni di calendario netti. Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni di calendario, Trench avrà diritto a uno sconto del 3%. Il termine di pagamento decorre dal momento in cui la consegna o il servizio viene completato e viene ricevuta una fattura correttamente emessa.

4.2. Il numero d'ordine e il numero di ogni singolo articolo devono essere indicati nelle fatture. In caso di omissione di tali dati, la fattura non sarà dovuta. Le copie delle fatture devono essere contrassegnate come duplicati.

4.3. Sarà concesso uno sconto anche se Trench compensa o trattiene i pagamenti in misura ragionevole a causa di eventuali carenze.

4.4. Il pagamento non costituisce un riconoscimento della conformità della fornitura o dei servizi corrispondenti all'ordine di acquisto.

5. Informazioni, materiale fornito

5.1. Il Fornitore tratterà come riservate tutte le informazioni rese accessibili da Trench nella misura in cui tali informazioni non siano di dominio pubblico o Trench non abbia acconsentito per iscritto al loro trasferimento nel singolo caso. Le informazioni rimangono di proprietà esclusiva di Trench e Trench si riserva tutti i diritti su tali informazioni. Il Fornitore renderà disponibili le informazioni riservate solo ai dipendenti interessati ai fini dell'esecuzione del contratto, e tali dipendenti saranno tenuti alla segretezza. Il Fornitore utilizzerà tali informazioni esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle consegne e dei servizi. Nel caso in cui Trench accetti di subappaltare a terzi, questi dovranno accettare tali termini per iscritto. Su richiesta di Trench, tutte le informazioni provenienti da Trench, di qualsiasi tipo o in qualsiasi forma, dovranno essere immediatamente e completamente restituite e/o distrutte e dovrà essere fornita una dichiarazione scritta in tal senso.

5.2. Gli strumenti e i materiali forniti da Trench restano di proprietà della stessa e devono essere conservati, etichettati come proprietà di Trench e gestiti separatamente senza alcun costo per Trench. Il Fornitore dovrà esaminarli al momento del ricevimento e informare immediatamente Trench di eventuali difetti riscontrati. L'uso degli strumenti e dei materiali è limitato ai soli ordini di Trench. Qualsiasi lavorazione o trasformazione del materiale deve essere eseguita su richiesta di Trench. Trench diventerà immediatamente proprietario del prodotto nuovo o trasformato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per motivi legali, Trench e il Fornitore concordano che Trench sarà il proprietario del nuovo prodotto in ogni momento della lavorazione o trasformazione.

5.3. Solo previa approvazione scritta di Trench, il Fornitore potrà citare Trench come cliente di riferimento e/o fare riferimento a prodotti o servizi che il Fornitore ha sviluppato durante l'esecuzione di un ordine per Trench.

6. Diritto di utilizzo

6.1. Il Fornitore concede a Trench un diritto di utilizzo gratuito e trasferibile, senza limitazioni territoriali o temporali, di qualsiasi know-how e invenzione del Fornitore che sia tutelabile e su cui si basa la Merce o in cui questa è incorporata o che sia nata attraverso processi di sviluppo durante il rapporto contrattuale.

6.2. Il Fornitore dovrà garantire di poter adempiere all'obbligo di concedere il diritto di utilizzo. Il Fornitore è consapevole che i prodotti di Trench sono utilizzati in tutto il mondo. Il Fornitore si impegna a notificare immediatamente a Trench qualsiasi utilizzo di diritti di proprietà industriale pubblicati e non pubblicati, propri e in licenza, e di domande di brevetto relative ai Prodotti.

7. Garanzia

7.1. Il Fornitore garantisce che la Merce è priva di difetti di materiali, lavorazione e progettazione, è conforme alle specifiche concordate e alla tecnologia più recente, è commerciabile e adatta all'uso abituale e all'uso particolare previsto da Trench.

7.2. Il periodo di garanzia è di tre anni dalla consegna a Trench (per le consegne che prevedono l'installazione, la messa in funzione o i servizi dopo l'accettazione da parte di Trench), nella misura in cui le disposizioni di legge non prevedano periodi più lunghi. I Prodotti riparati o sostituiti sono soggetti all'intera garanzia di cui al presente documento.

7.3. Trench dovrà notificare al Fornitore l'avviso di carenza o in altro modo, via e-mail o per iscritto, i difetti o le carenze della Merce non appena ragionevolmente possibile nel corso ordinario della sua attività, entro il termine della garanzia. Il Fornitore dovrà, a proprie spese e a discrezione di Trench, correggere il difetto, mediante riparazione, prestazione di servizi o sostituzione della Merce difettosa. Il fornitore si farà carico dei costi e dei rischi relativi alla rettifica (ad es., costi di restituzione, trasporto, disinstallazione e reinstallazione).

7.4. Nel caso in cui il Fornitore non dovesse rimediare a qualsiasi difetto entro un periodo di tempo ragionevole stabilito da Trench, quest'ultima avrà il diritto di (i) annullare il contratto in toto o in parte, senza essere soggetta ad alcuna responsabilità per danni; (ii) richiedere una riduzione del prezzo; (iii) intraprendere essa stessa qualsiasi riparazione a spese del Fornitore o la ripetizione dei servizi o la sostituzione delle consegne o organizzare tali operazioni e richiedere un risarcimento danni al posto della prestazione. I diritti di cui sopra possono essere esercitati senza ulteriori scadenze laddove Trench abbia un interesse particolare alla rettifica immediata al fine di evitare qualsiasi responsabilità propria per il ritardo o per altre ragioni di urgenza e non sia ragionevole per Trench chiedere al Fornitore di correggere il difetto entro un periodo di tempo ragionevole. Le disposizioni di legge sull'esonero dalla fissazione di un termine rimangono inalterate.

7.5. In caso di vizio colposo del titolo, in particolare in caso di violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, il Fornitore terrà indenne Trench e i suoi clienti da tutte le rivendicazioni di terzi e risarcirà tutti i costi sostenuti da Trench per una difesa legale necessaria e adeguata in relazione alla violazione di diritti di terzi. Per quanto riguarda i vizi del titolo si applica un periodo di prescrizione di 7 anni.

8. Altre responsabilità

8.1. Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi spesa e/o danno sostenuto da Trench a causa di qualsiasi violazione dei Termini, a meno che il Fornitore non sia responsabile di tale violazione.

8.2. Nel caso in cui Trench sia soggetta a reclami per responsabilità da prodotto, il Fornitore indennizzerà Trench nella misura in cui tale danno sia stato causato da un difetto della Merce. Tuttavia, in caso di responsabilità extracontrattuale, quanto sopra si applica solo se il Fornitore è in difetto. L'onere della prova è a carico del Fornitore, a condizione che la causa del danno rientri nell'ambito della sua responsabilità. In questi casi, il Fornitore dovrà sostenere tutti i costi e le spese, compresi quelli per

l'avvio di un'azione legale.

8.3. Il Fornitore dovrà stipulare (i) un'assicurazione di responsabilità pubblica per i danni derivanti dall'estensione della responsabilità del prodotto e per i costi di qualsiasi azione di richiamo, con una somma assicurata non inferiore a 5 milioni di EUR ciascuno per lesioni personali, danni alla proprietà e per l'estensione della responsabilità del prodotto e i costi di richiamo e (ii) un'assicurazione di responsabilità generale e di responsabilità del prodotto che copra la responsabilità del Fornitore derivante dalla fornitura di Merci e l'indennità di Trench e che abbia validità mondiale. Le assicurazioni devono essere stipulate con un assicuratore affidabile e contenere le disposizioni previste dalla buona prassi industriale. Su richiesta di Trench, il Fornitore fornirà a Trench una certificazione assicurativa della copertura in essere.

9. Forza maggiore

Eventuali scioperi o serrate, interruzioni di attività non imputabili a Trench, sommosse, azioni governative ufficiali e altri eventi inevitabili danno diritto a Trench - a prescindere da altri suoi diritti - di recedere dal contratto in toto o in parte, a condizione che tali eventi comportino una riduzione significativa delle esigenze di Trench e durino per un periodo di tempo significativo.

10. Diritti di proprietà industriale di terzi

10.1. Il Fornitore garantisce che nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi è in conflitto con l'uso contrattuale della Merce.

10.2. Nella misura in cui il Fornitore è responsabile della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, il Fornitore terrà indenne Trench da tutte le richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti di Trench in sede giudiziale ed extragiudiziale, compresi i costi sostenuti da Trench per una difesa legale necessaria e appropriata derivante da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

10.3. Inoltre, le Parti contraenti si informeranno immediatamente di qualsiasi rischio di violazione e di presunti casi di violazione e si daranno la possibilità di contrastare congiuntamente le relative rivendicazioni.

11. Cessione

11.1. La cessione di qualsiasi reclamo è consentita solo previa approvazione scritta di Trench.

11.2. Trench può trattenere o compensare i pagamenti sulla base delle proprie domande riconvenzionali.

12. Diritto di recesso e annullamento

12.1. Trench può rescindere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno 10 giorni di calendario al Fornitore.

12.2. Oltre a qualsiasi diritto di risoluzione o annullamento del contratto previsto dalla legge, Trench potrà risolvere il contratto in tutto o in parte nel caso in cui (a) il Fornitore sia inadempiente rispetto al contratto; (ii) il Fornitore sia in ritardo con la consegna o il servizio e tale ritardo persista per più di due settimane dopo il ricevimento del sollecito di Trench; (iii) la situazione finanziaria del Fornitore si deteriori o venga avviata una procedura di concordato extragiudiziale nei confronti del Fornitore, (iv) il Fornitore presenti istanza di fallimento, liquidazione o scioglimento, (v) il Fornitore cessi o dichiari di cessare la propria attività;

12.3. In caso di risoluzione ai sensi del presente punto 12, Trench potrà continuare a utilizzare le strutture, le consegne o i servizi esistenti già eseguiti dal Fornitore in cambio di un pagamento ragionevole.

13. Codice di condotta per i partner commerciali, Sicurezza nella catena di fornitura

13.1. Il Fornitore dovrà attenersi in ogni momento del suo rapporto commerciale con Trench al Codice di condotta per i partner commerciali (https://trench-group.com/wp-content/uploads/2024/03/Trench-Group-Supplier-Code-of-Conduct.pdf).

13.2. Il Fornitore non ha offerto, pagato o autorizzato, direttamente o indirettamente, in relazione all'adempimento dei propri obblighi nei confronti di Trench o in altro modo, l'elargizione di denaro o di qualsiasi altra cosa di valore a Trench o a un dipendente, agente, consulente di Trench o altra persona collegata a Trench.

13.3. Il Fornitore dovrà soddisfare i requisiti di sicurezza e affidabilità in base alle rispettive iniziative riconosciute a livello internazionale e basate sul quadro normativo AFE dell'OMD (ad esempio, AEO, C-TPAT). Il Fornitore deve informare immediatamente Trench se i requisiti di sicurezza, affidabilità o stretta conformità non possono essere soddisfatti.

14. Gestione della qualità, subappalto a terzi

14.1. Il Fornitore dovrà rispettare lo stato dell'arte degli standard scientifici e tecnologici, le disposizioni di sicurezza e le specifiche tecniche concordate per le sue spedizioni. A tal fine, il Fornitore dovrà definire e mantenere un'adeguata gestione della qualità (ad esempio ISO 9001) e fornirne una prova.

14.2. Non è consentito alcun subappalto a terzi senza la previo autorizzazione scritta di Trench e qualsiasi violazione darà diritto a Trench di annullare il contratto in toto o in parte e di richiedere il risarcimento dei danni.

14.3. Trench potrà, previo ragionevole preavviso, controllare le strutture, le operazioni e i relativi registri del Fornitore per verificare la conformità agli standard qualitativi e normativi. Il Fornitore garantirà un'assistenza ragionevole e affronterà prontamente qualsiasi carenza individuata durante tali verifiche senza alcun costo aggiuntivo per Trench.

15. Prodotto, protezione ambientale correlata al prodotto

15.1. Il Fornitore dovrà garantire che tutti i prodotti siano conformi ai requisiti statutari e legali applicabili per la loro collocazione e commercializzazione nello Spazio Economico Europeo o in altri paesi rilevanti notificati da Trench al momento del trasferimento del rischio. Il Fornitore dovrà, inoltre, fornire tutti i documenti e le informazioni di conformità necessari su richiesta.

15.2. Se i prodotti contengono sostanze elencate nella "Lista delle sostanze dichiarabili" (www.bomcheck.net/) o sono soggetti a restrizioni di legge sulle sostanze e/o a requisiti informativi (ad es. REACH, RoHS), il Fornitore dovrà dichiarare e fornire le informazioni richieste nel database BOMcheck (www.BOMcheck.net) entro la data della prima consegna. Questo requisito si applica alle leggi pertinenti alla sede legale del Fornitore, di Trench o del luogo di destinazione.

15.3. In caso di consegne contenenti merci classificate come pericolose ai sensi delle normative internazionali, il Fornitore deve informare Trench in forma concordata, entro e non oltre la data di conferma dell'ordine.

15.4. Il Fornitore fornirà tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessarie come richiesto dal Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE ("**CBAM**") per garantire che Trench adempia ai propri obblighi. La guida CBAM è disponibile sul sito ufficiale.

16. Conformità, controllo delle esportazioni e regolamenti sui dati del commercio estero

16.1. Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli standard industriali applicabili alla fornitura di Merci ai sensi delle presenti Condizioni.

16.2. Il Fornitore dovrà rispettare tutte le normative applicabili in materia di controllo delle esportazioni, dogane e commercio estero ("**Normative sul commercio estero**"), comprese quelle degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'Unione Europea. Al momento dell'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore, quest'ultimo dovrà identificare la parte della Merce soggetta alle normative sul commercio estero e dovrà fornire tutte le informazioni pertinenti sulle normative sul commercio estero, per tutta la Merce, compresi,

ad esempio: (i) tutti i numeri di elenco delle esportazioni applicabili, compreso il numero di classificazione del controllo delle esportazioni secondo la Commerce Control List (ECCN) statunitense; (ii) il codice statistico delle merci secondo l'attuale classificazione delle merci per le statistiche del commercio estero e la codifica HS (Harmonized System); (iii) il paese d'origine (origine non preferenziale) e, su richiesta di Trench, la dichiarazione di origine preferenziale del fornitore (nel caso di fornitori europei) o i certificati preferenziali (nel caso di fornitori extraeuropei). E (iv) su richiesta di Trench: prove del paese di origine dei fattori produttivi di ferro e acciaio utilizzati per la lavorazione dei prodotti.

16.3. Trench non sarà obbligata ad adempiere al contratto se tale adempimento è impedito da fattori derivanti da normative nazionali o internazionali sul commercio estero o da embarghi o altre sanzioni.

17. Ricambi e disponibilità

In mancanza di un accordo contrario, il Fornitore sarà obbligato a fornire i ricambi a condizioni adeguate per il periodo di utilizzo tecnico ordinario, comunque non inferiore a 15 anni dalla consegna dell'ultima Merce.

18. Disposizioni finali

18.1. Il Contratto e qualsiasi controversia o reclamo derivante da, o correlato a, esso o il suo oggetto o la sua formazione (comprese le controversie o i reclami extracontrattuali) saranno esclusivamente disciplinati e interpretati in conformità con le leggi sostanziali della sede legale dell'entità Trench che emette l'ordine di acquisto, escludendo qualsiasi conflitto di disposizioni legislative e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni (CISG).

18.2. Tutte le controversie derivanti da o correlate al Contratto saranno sottoposte alla Corte arbitrale internazionale della Camera di commercio internazionale e saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale ("**ICC**"). Se il valore dell'intera controversia, compreso il valore di eventuali domande riconvenzionali, è pari o superiore a 1 milione di euro, non si applicano le disposizioni del Regolamento in materia di procedura accelerata e il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri, altrimenti da un solo arbitro. Se il tribunale è composto da tre arbitri, ciascuna Parte nominerà un arbitro per la conferma da parte della ICC. Entrambi gli arbitri dovranno concordare il terzo arbitro entro 30 giorni di calendario dalla loro nomina. Se i due arbitri non raggiungono un accordo sul terzo arbitro entro il periodo di trenta giorni, la ICC selezionerà e nominerà il terzo arbitro. La lingua da utilizzare nel procedimento arbitrale sarà l'inglese. Qualsiasi ordine di produzione o divulgazione di documenti sarà limitato ai documenti su cui ciascuna Parte fa specifico affidamento nelle proprie osservazioni.

18.3. La sede dell'arbitrato sarà la seguente:

Indirizzo registrato dell'entità Trench nel paese	**Sede dell'arbitrato**
Austria	Linz, Austria
Brasile	San Paolo, Brasile
Bulgaria	Sofia, Bulgaria
Canada	Toronto, Canada
Cina	Singapore, Singapore
Francia	Parigi, Francia
Germania	Berlino, Germania

Italia	Milano, Italia
Stati Uniti d'America	Toronto, Canada

18.4. Qualsiasi singola disposizione delle presenti Condizioni, che sia o diventi non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi legge di qualsivoglia giurisdizione che influisca sull'esecuzione del contratto o l'omissione di prevedere qualsiasi argomento non pregiudica la validità delle restanti disposizioni delle presenti Condizioni. In tali casi, le Parti si impegnano a sostituire tale disposizione con una valida che rispecchi il più possibile lo scopo economico della disposizione non valida, illegale o inapplicabile.